

Divieto di introdurre cani nelle aree destinate a verde pubblico: illegittimità

T.A.R Lazio-Roma, sez. II, 17.05.2016, n.5836

L'ordinanza sindacale recante il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico - seppur meritevoli per ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone: violati anche i principi di adeguatezza e proporzionalità.

Questa pronuncia conferma un orientamento ormai pacifico della giurisprudenza, secondo cui lo scopo perseguito dall'Ente Locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere utilmente soddisfatto non già attraverso l'emanazione di siffatte ordinanze, ritenute illegittime, bensì mediante l'attivazione di più pregnanti mezzi di controllo e di sanzione rispetto all'obbligo, per gli accompagnatori o i custodi di cani, di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia.

Il testo della sentenza è consultabile sul sito www.giustizia-amministrativa.it.